

## ORDINANZA N. 80

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali del settore alimentare e non alimentare.

### IL SINDACO

Richiamata la deliberazione G.C. n.163 del 18.09.2000 con la quale il Comune, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.14/99, aveva chiesto e ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna il riconoscimento fra i comuni ad economia prevalentemente turistica per tutto l'arco dell'anno e per tutto il territorio comunale, e pertanto la possibilità di assoggettare gli esercizi commerciali alla disciplina di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n.114/98;

Considerato che, successivamente, in accordo con le Associazioni di Categoria del commercio con ordinanza sindacale n.141 del 13.10.2000 gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali erano stati fissati per tutto l'arco dell'anno dalle ore 7.00 alle ore 24.00 con possibilità per gli esercenti di derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale;

Vista la richiesta in data 01.04.2005 di Confcommercio e Confesercenti con la quale chiedono di rivedere gli orari precedentemente fissati, soprattutto per particolari attività di vendita;

Visto che durante gli incontri svoltisi con le rappresentanze delle categorie interessate, comprese anche quelle artigiane, è stata formulata una proposta di allungamento dell'orario di apertura delle attività commerciali di un'ora, con l'aggiunta della mezz'ora di tolleranza per conclusione delle transazioni in atto e la chiusura definitiva dell'esercizio, nonché l'introduzione del divieto della vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro dalle ore 24.00 fino all'orario di chiusura, e ciò al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo messa in pericolo dall'abbandono di cocci e vetri, in analogia a quanto già disposto per i pubblici esercizi che effettuano detta vendita da asporto;

Visto che tale ultima disposizione relativa agli orari per la vendita di bevande alcoliche da asporto risulta infatti già contenuta nel vigente regolamento comunale per la disciplina dei pubblici esercizi approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 10.02.2005 e la sua riproposizione in tale contesto rappresenta la volontà di perseguire gli indirizzi del Consiglio Comunale in materia di orari dei pubblici esercizi armonizzandoli con quelli delle attività commerciali;

Considerato che il Comune di Riccione è inoltre interessato da un considerevole flusso turistico che si sviluppa in tutto l'arco dell'anno e in tutto il territorio comunale, grazie anche all'intensa attività di intrattenimento e di promozione turistica e pertanto è interessato ad incentivare la destagionalizzazione delle attività economiche della città, in attesa che tale processo si attui completamente con la conclusione delle grandi opere infrastrutturali della città come per esempio il Palacongressi;

Considerato, pertanto, che sulla scorta delle motivazioni sopra espresse, delle risultanze della concertazione con le categorie economiche interessate e della concreta situazione dell'assetto turistico della città, risulta accoglibile la proposta avanzata dalle categorie economiche di modifica dell'orario di apertura e di chiusura delle attività commerciali ;

Visto il Dlgs n.267/2000;

Visto il Dlgs n.114/98;

Vista la L.R. n.14/99;

Sentite le Associazioni di Categoria interessate;

Tutto ciò premesso;

#### DISPONE

1) Su tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare determinano liberamente l'orario di attività giornaliera nell'ambito della fascia oraria fissata dalle ore 7.00 alle ore 1.00 dopo la mezzanotte, con l'aggiunta di mezz'ora di tolleranza ( cioè fino alle ore 1.30 ) per consentire la conclusione delle eventuali transazioni in atto e la chiusura definitiva dell'esercizio.

2) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo messa in pericolo dall'abbandono di cocci e vetri, per le attività commerciali del settore alimentare, a partire dalle ore 24.00 fino alla chiusura dell'esercizio, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro.

3) Ai sensi dell'art.11, comma 3, del Dlgs n.114/98 l' esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante esposizione di cartello o altro mezzo idoneo di informazione.

4) Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza sono sanzionate a norma dell'art.22 del Dlgs n.114/98.

5) Il Comando Polizia Municipale e tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Riccione 25/05/2005

IL SINDACO  
DANIELE IMOLA